

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA DI TUTELA LEGALE FIMP

La forma di garanzia assicurata, in sostituzione di quelle previste dagli Artt. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 delle norme che regolano l'assicurazione della tutela giudiziaria contenute nel fascicolo 1960 ed. 07.2020, è la seguente:

PERSONE ASSICURATE

I medici Pediatri iscritti al sindacato FIMP

MASSIMALE ASSICURATO

- Per ogni sinistro : € 50.000,00 o 70.000,00
- Per ogni anno : ILLIMITATO

ART. 1 - AMBITO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate, qualora, nell'esercizio della loro professione di Medici Pediatri di base, con esclusione dell'attività chirurgica (salvo si tratti di piccoli interventi chirurgici ambulatoriali o di quelli improrogabili di pronto soccorso prestati in stato di necessità e in virtù dell'obbligo deontologico professionale):

- a. Siano sottoposte a **procedimento penale** per **delitto colposo** o per contravvenzione, ivi compresi i processi penali derivanti dalla violazione delle norme di cui al D. Lgs 81/2008 e delle norme in tema di prevenzione, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro; si comprendono in garanzia, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo ESCLUSIONI i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale / tributaria;
- b. siano sottoposte a **procedimento penale** per **delitto doloso**, purché l'Assicurato sia assolto o prosciolto con decisione passata in giudicato o il reato venga derubricato, fermo restando l'obbligo di quest'ultimo di denunciare tempestivamente il sinistro appena viene a conoscenza del procedimento penale a suo carico. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Si comprendono, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo ESCLUSIONI, i procedimenti penali derivanti dalla violazione di norme in materia fiscale ed amministrativa. Si comprendono, altresì i procedimenti penali derivati dalla violazione delle norme di cui al D. Lgs n. 196/2003 e successive modifiche in materia di trattamento di dati personali.
- c. subiscano danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi.
- d. debbano sostenere controversie relative a **richieste di risarcimento danni avanzata in nome e per conto degli assistiti**; in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Per tale fattispecie la garanzia opera limitatamente alla sola costituzione in giudizio degli Assicurati con contestuale chiamata in causa della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile Professionale dell'Assicurato.

Nel caso in cui l'Assicurato avesse altre coperture di tutela legale dovrà comunicarlo in caso di sinistro.

La garanzia assicurativa riguarda i casi che insorgono non oltre dieci anni prima della data di effetto della polizza. L'Assicurato dichiara -e tale dichiarazione è essenziale per l'efficacia del contratto- di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare controversie indennizzabili con la presente polizza.

ART. 2 - CONTROVERSIE CON ENTI PUBBLICI

La garanzia comprende le controversie con enti pubblici e con il servizio sanitario nazionale per inosservanza da parte dell'Ente delle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati sia nel rapporto di lavoro dipendente che in convenzione.

ART. 3 - SPESE GARANTITE

La società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.

Rientrano in garanzia le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento del perito / consulente tecnico d'ufficio e/o consulente tecnico di parte;
- di giustizia, in caso di condanna penale;
- liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere definita o risolta avanti a uno o più arbitri.

Inoltre in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese di assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni verbali o di atti del procedimento, entro il limite massimo di Euro 1.000,00;

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso alla fine della vertenza.

La garanzia assicurativa riguarda i casi assicurativi che insorgono non oltre dieci anni prima della data di effetto della polizza. L'Assicurato dichiara - e tale dichiarazione è essenziale per l'efficacia del contratto - di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare controversie indennizzabili con la presente polizza.

ART. 4 - ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

- Danni subiti per disastro ecologico, atomico o radioattivo;
- Eventi e procedimenti connessi alla proprietà e alla guida di veicoli a motore, mezzi nautici ed aeromobili;
- Vertenze di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali proprie e/o di controparte, fatta eccezione per le richieste di risarcimento danni avanzate dalle Persone assistite dagli Assicurati fatto salvo quanto previsto dall'art. 2.
- Controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale;
- Controversie relative a rapporti tra soci e/o amministratori;
- Vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
- Materia fiscale / tributaria o materia amministrativa, fatto salvo quanto previsto all'articolo AMBITO DELL'ASSICURAZIONE, sub lettere a), b).

ART. 5 – RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia assicurativa riguarda i casi che insorgono non oltre dieci anni prima della data di effetto della polizza. L'Assicurato dichiara -e tale dichiarazione è essenziale per l'efficacia del contratto- di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare controversie indennizzabili con la presente Polizza.

ART. 6 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ – PROSECUZIONE DELLA GARANZIA

Nel caso di cessazione volontaria e definitiva dell'attività professionale o di decesso dell'Assicurato, entro tre mesi dalla data in cui si è verificata la cessazione e entro la prima scadenza di rata dalla data in cui si è verificato il decesso, l'Assicurato o i suoi eredi possono richiedere alla Compagnia **-che si riserva la facoltà di accettare-** dietro presentazione della documentazione attestante la cessazione volontaria e definitiva dell'attività o, in caso di decesso, del certificato di morte dell'Assicurato, di poter disporre di un Massimale pari a quello di Polizza, per sinistri che pervengano nei 10 anni successivi alla data di cessazione del contratto a fronte del versamento in unica soluzione di un importo pari a € 240,00.

La garanzia opera, per un massimo di due sinistri **sempreché il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato nel periodo di efficacia della Polizza stessa.**

Fermo il resto.